

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 luglio 1962

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Inchiesta parlamentare Pag. 3053

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 1962, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara Pag. 3053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1962, n. 946.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 3060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 1962, n. 947.

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Pag. 3060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 1962, n. 948.

Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Pag. 3063

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Avellino e Potenza Pag. 3067

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa Pag. 3067

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea Pag. 3063
Esito di ricorso Pag. 3063

Ministero dell'industria e del commercio: Rinuncia all'allestimento della « V Mostra piemontese e artigiana del mobile artistico » Pag. 3063

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso Pag. 3063
Media dei cambi e dei titoli Pag. 3063

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo Pag. 3069

Ministero dell'interno:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 86 del 2 aprile 1962. Pag. 3072

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 12 luglio 1962 Pag. 3072

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 28 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 949.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, Massa Carrara e Fosdinovo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 950.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 951.

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle provincie di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma, Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 952.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 953.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 954.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Asti.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Inchiesta parlamentare

La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 24 luglio 1962, la seguente proposta aggiuntiva d'iniziativa dei deputati Dosi, Merenda, Lombardi Riccardo e Sulotto, alla proposta d'inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico:

PROROGA DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 5 della deliberazione del 19 aprile 1961, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico, è prorogato alla data di riunione della nuova Camera dei Deputati.

(4514)

Il Presidente: LEONE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 1962, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 43, 44, 45 e 46, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 43. — Titolo di ammissione al corso di laurea in Fisica è il diploma di Maturità classica o di Maturità scientifica.

Possono inoltre, essere ammessi, i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso è di quattro anni.

Art. 44. — Nel corso degli studi si possono seguire tre indirizzi distinti: « generale », « didattico », « applicativo ».

Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

- 1) Fisica generale I;
- 2) Fisica generale II;
- 3) Analisi matematica I;
- 4) Analisi matematica II;
- 5) Geometria I;
- 6) Meccanica razionale;
- 7) Chimica con esercitazioni di laboratorio;
- 8) Esperimentazione fisica (biennale).

Inoltre alla fine del primo biennio lo studente dovrà superare una prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica, secondo i criteri che verranno fissati dalla Facoltà.

Gli insegnamenti di Fisica generale I e II e di Analisi matematica I e II constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. Anche per gli altri corsi indicati vi è un esame finale.

I corsi di fisica I e II, di Matematica I e II, di Geometria I e di Meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

- a) comuni ai tre indirizzi:
 - 1) Struttura della materia;
 - 2) Istituzioni di Fisica teorica;
 - 3) Metodi matematici della Fisica;
- b) corsi per l'indirizzo generale:
 - 4) Fisica superiore;
 - 5) Fisica teorica;

- 6-7) Laboratorio di Fisica (biennale),
 8) Un corso complementare a scelta
 9) Un corso complementare di matematiche superiori, a scelta,
 c) corsi per l'indirizzo didattico:
 4-5) Complementi di Fisica generale (biennale).
 6-7) Preparazione di esperienze didattiche (biennale):
 8) Storia della Fisica;
 9) un Corso complementare a scelta.
 Qualora il corso di Storia della fisica non possa venire svolto lo studente lo sostituirà obbligatoriamente con quello di Fisica superiore.
 d) Corsi per l'indirizzo applicativo:
 4-5) Laboratorio di Fisica (biennale):
 6-7-8-9) Quattro complementari a scelta.

Art. 45. — I corsi di struttura della materia di istituzioni di Fisica teorica, di metodi matematici della Fisica, di complementi di Fisica generale, di Fisica teorica, di Fisica superiore, potranno essere accompagnati da esercitazioni che, in tal caso, ne saranno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati nei vari indirizzi è stabilito un esame finale.

Gli insegnamenti biennali di cui ai numeri 6), 7) dell'indirizzo generale, 4), 5) e 6), 7) dell'indirizzo didattico e 4), 5) dell'indirizzo applicativo comportano un esame alla fine di ogni anno.

Le esercitazioni di laboratorio per gli indirizzi applicativi si differenziano solo al 4° anno.

I corsi facoltativi per l'indirizzo applicativo dovranno essere scelti fra i corsi fondamentali o complementari della Facoltà di scienze.

Annualmente nel piano di studi verranno indicati i curricula consigliati dalla Facoltà, a seconda dei vari orientamenti.

Curricula diversi da quelli consigliati potranno essere proposti per l'approvazione alla Facoltà dagli studenti interessati.

Potranno iscriversi ai corsi del II biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II e Analisi matematica I e II. Non sarà concesso inoltre di sostenere alcun esame del II biennio se non saranno stati superati tutti gli esami e le prove del I biennio.

Art. 46. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti. Deve inoltre svolgere almeno un anno di internato presso l'Istituto dove intende preparare la tesi di laurea. L'ammissione all'internato può essere subordinata all'esito di un colloquio di cultura generale.

L'esame di laurea consisterà nella discussione orale, in seduta di laurea, di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale, approvata dal professore della materia e depositata in segreteria almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'esame di laurea.

A giudizio della Facoltà potrà richiedersi anche la esposizione e la discussione di una memoria della Letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in Fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dallo indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

I corsi complementari fra i quali potranno essere prescelti, in relazione all'indirizzo seguito, quelli lasciati alla scelta dello studente sono:

Astrofisica;
 Astronomia;
 Biofisica generale;
 Biofisica delle radiazioni;
 Calcolo delle probabilità;
 Chimica fisica;
 Chimica organica;
 Chimica teorica;
 Cibernetica e teoria delle informazioni;
 Cristallografia;
 Elettrobiologia;
 Elettrochimica;
 Elettrologia;
 Elettronica;
 Fisica atomica;
 Fisica delle basse temperature;
 Fisica dei metalli;
 Fisica dei neutroni;
 Fisica delle macromolecole;
 Fisica matematica;
 Fisica nucleare;
 Fisica dello stato solido;
 Fisica sanitaria;
 Geodesia;
 Geofisica;
 Geologia;
 Istituzioni di analisi superiore;
 Istituzioni di fisica matematica;
 Istituzioni di fisica nucleare;
 Istituzioni di geometria superiore;
 Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
 Matematiche complementari;
 Matematiche superiori;
 Meccanica quantistica;
 Meccanica statistica;
 Meccanica superiore;
 Mineralogia;
 Misure elettriche;
 Onde elettromagnetiche;
 Ottica;
 Ottica elettronica;
 Radioattività;
 Radiobiologia;
 Scienza dei metalli;
 Spettroscopia;
 Storia della fisica;
 Tecnica del vuoto;
 Teoria delle funzioni;
 Termodinamica;
 Ultraacustica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, il Guardasigilli: Bosco
 Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1962, n. 946.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 186, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Economia del turismo, annesso alla Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in Economia del turismo

Art. 187. — E' istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze un corso di perfezionamento in Economia del turismo.

Art. 188. — Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di Statistica ed i laureati di qualunque Facoltà. La durata del corso è di un anno.

Art. 189. — Le materie fondamentali d'insegnamento sono:

- 1) Economia del turismo;
- 2) Diritto italiano e comparato sul turismo;
- 3) Tecnica economica delle imprese turistiche;
- 4) Statistica del turismo;
- 5) Pubblicità e fattori di sviluppo del turismo;
- 6) Geografia del turismo;
- 7) Tecnica dei trasporti;
- 8) Tecnica degli scambi valutari.

I due primi insegnamenti hanno durata annuale; la durata degli altri è stabilita all'inizio del corso dal direttore.

Ad integrazione degli insegnamenti saranno tenute conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari.

Art. 190. — Il corso può essere utilizzato dagli Istituti della Facoltà per indagini ed esercitazioni su aspetti del turismo riguardanti le loro materie.

Art. 191. — Gli iscritti debbono sostenere gli esami sulle materie indicate e un colloquio finale sopra un argomento approvato dal direttore, con le modalità stabilite per gli esami della Facoltà.

Art. 192. — Il direttore e i docenti del corso sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 193. — Al finanziamento del corso sarà provveduto con le entrate provenienti dal pagamento delle tasse e soprattasse degli iscritti e dai contributi dell'Università e di altri Enti.

Art. 194. — Il corso è amministrato da un Consiglio composto da un rappresentante del rettore, del direttore e da tre rappresentanti degli Enti finanziatori.

Il Consiglio di amministrazione del corso stabilisce le tasse di iscrizione e di esami, sentito il parere del Consiglio di facoltà.

Art. 195. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami speciali e sostenuto con esito favorevole il colloquio finale è rilasciato un certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1962

SEGGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 1962, n. 947.

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti, in materia di Consorzi di bonifica;

Sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma del citato art. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

CAPO I

SISTEMA ELETTIVO DEI CONSORZI

Art. 1.

Sistema di votazione

I Consorzi di bonifica sono amministrati da un Consiglio di delegati eletto dall'assemblea dei consorziati.

Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo stabilito a norma di statuto. Tale minimo deve essere fissato nei singoli statuti consortili in guisa da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.

Hanno del pari diritto ad un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che partecipano al gruppo raggiunga il minimo richiesto. Il diritto di voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.

Il numero dei voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:

1) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto,

2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella A.

Il sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli od associati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.

Il sistema decrescente, di cui al n. 2) del precedente quinto comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.

L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente sesto comma è effettuata con deliberazione del Consiglio dei delegati, approvata dal competente ispettore agrario compartimentale.

In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5 % del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.

Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuzione totale, non raggiungano il 40% del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40% del totale dei voti.

Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano in più o in meno, all'unità più vicina.

I Consorzi di bonifica, i cui statuti rechino norme meno favorevoli ai piccoli proprietari debbono conformare gli statuti stessi alle disposizioni che precedono, nei termini indicati nel successivo art. 3.

Art. 2.

Rappresentanza e deleghe

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione i comproprietari nominano fra essi un delegato a votare; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del delegato.

Gli iscritti nelle liste elettorali possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da un notaio, o dal segretario del Comune di residenza del delegante.

Art. 3.

Obbligo di modifiche statutarie

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica debbono, ove occorra, adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

In ogni caso, entro lo stesso termine, tutti i Consorzi debbono inviare i loro statuti per il riscontro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà disporre le modificazioni occorrenti.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può invitare i Consorzi a predisporre gli statuti sulla base di apposito schema.

Trascorso l'anzidetto termine senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Ministero medesimo interviene nominando un commissario straordinario con il compito di adottare le necessarie modifiche dello statuto.

Art. 4.

Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.

CAPO II

POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONSORZI

Art. 5.

Organi consorziali Nomine e preroghe

Il secondo e terzo comma dell'art. 61 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono modificati come segue:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.

Art. 6.

Raggruppamento di uffici - Fusione, scissione e soppressione dei consorzi - Modifiche dei confini territoriali

Il primo comma dell'art. 62 delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato come segue:

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Art. 7.

Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta

In caso di scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria dei Consorzi e di conseguente nomina del commissario ministeriale, disposta ai sensi delle leggi vigenti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati tenendo conto delle esigenze delle zone interessate e delle categorie dei consorziati.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

- a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;
- c) pareri previsti dall'art. 6 del presente decreto;
- d) statuto consortile e relative modifiche;
- e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
- g) programmi di attività del Consorzio;
- h) modalità relative all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal Consorzio ai sensi degli articoli 41 e 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;
- i) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- l) bilancio preventivo e variazioni;
- m) bilancio consuntivo;
- n) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- o) partecipazione ad Enti, Società od Associazioni.

Nel decreto di nomina del commissario ministeriale deve essere stabilita la durata dell'incarico per un periodo non eccedente quello strettamente necessario all'espletamento dei compiti affidatigli.

Art. 8.

Piano di riparto delle spese consortili

Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all'art. 63, comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.

Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere, vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il recupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 9.

Bilanci consortili

I bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi di bonifica sono redatti sulla base dello schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I bilanci suddetti debbono essere comunicati al Ministero predetto, quando questo lo prescriva.

Art. 10.

Ricorsi

Contro le deliberazioni degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

CAPO III

PROCEDURE

Art. 11.

Esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere ai Consorzi di bonifica di esprimere una gara per l'appalto dei lavori tra ditte, da essi ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte fra ditte di provata capacità. L'elenco delle ditte è comunicato per il parere al competente Ufficio del genio civile.

L'Ufficio del genio civile ha facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle gare.

CAPO IV

ASSISTENZA AI CONSORZIATI

Art. 12.

Assistenza ai consorziati

I Consorzi di bonifica possono assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali.

Possono, inoltre, realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati singoli od associati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Tutela e vigilanza

Restano fermi i poteri di tutela e di vigilanza sui Consorzi attribuiti alla pubblica Amministrazione delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Restano ferme altresì le competenze dei Consorzi contemplate dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Disposizioni finali

Sono abrogate le norme non compatibili con le disposizioni del presente decreto.

La tabella A di cui all'art. 1 del presente decreto è firmata d'ordine nostro dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1962

SEGGI

FANFANI — RUMOR — BOSCO
— TREMELLONI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 50. — VILLA

TABELLA A

Scaglioni di contribuenza	V O T I	Aliquote di decrescenza
da 1Ma 40M	Voti	0,90 ogni M
fino a 80M	(1) » 36 sui primi 40M + voti	0,80 » M succes.
» » 150M	» 63 » » 80M + »	0,60 » » »
» » 260M	» 110 » » 150M + »	0,40 » » »
» » 420M	» 154 » » 260M + »	0,20 » » »
» » 640M	» 186 » » 420M + »	0,10 » » »
oltre » 640M	» 208 » » 640M + »	0,05 » » »

(1) M = contributo minimo per aver diritto a un voto.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 1962, n. 948.

Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio

decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il parere della Commissione parlamentare richiamata all'ultimo comma del citato articolo 32;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il bilancio, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'industria e commercio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il commercio con l'estero, il Ministro per la sanità e il Ministro per il turismo;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per ogni zona è indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui è demandato di intervenire.

Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto.

Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonchè ad eliminare o ridurre esistenti squilibri.

In particolare gli interventi sono diretti a:

realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica, a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona;

promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonchè l'insediamento nelle campagne;

promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;

assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi;

promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la

valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attività economiche concorrenti allo stesso fine;

svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate.

Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interessate allo sviluppo delle zone.

Art. 2.

Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate

Nelle zone di cui al precedente articolo 1, ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

Limiti degli interventi in zone consorziate

Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche ovvero non possa ritenersi adeguata in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori.

Il Ministro può stabilire, altresì, limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attività dei Consorzi.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE

CAPO I

PIANI DI VALORIZZAZIONE

Art. 4.

Piani di valorizzazione

Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico-sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio.

Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei Comuni suddetti. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'ente le proprie osservazioni.

L'ente lo trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione; sulle possibilità e gli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati, nonché sul prevedibile ammontare della spesa.

Previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto di competenza, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione, approva il piano ai fini delle attività che gli enti possono svolgere ai sensi del presente decreto.

Approvato il piano, lo stesso Ministro autorizza l'ente a presentare i programmi di attuazione, con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.

I programmi sono deliberati dagli organi competenti dell'ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di approvazione o anche successivamente.

La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.

CAPO II

RIORDINAMENTO FONDIARIO

Art. 5.

Ricomposizione fondiaria

Qualora, ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento, sia necessario, secondo le previsioni di massima del piano di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiaria, mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, gli enti possono provvedervi, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte di Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.

Art. 6.

Piano preliminare di riordinamento

Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiaria.

Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati:

a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;

b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;

c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;

d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;

e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

Art. 7.

Approvazione del piano preliminare di riordinamento

Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato depositato è reso noto al pubblico mediante manifesti murali.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette agli enti.

Gli enti trasmettono il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, autorizza gli enti alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare, che restituisce agli enti per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.

Gli enti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvedono al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.

Art. 8.

Assistenza per la ricomposizione

Ai fini della ricomposizione fondiaria gli enti possono prestare assistenza tecnica, legale e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonché per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.

CAPITOLO III

ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E SOCIALE

Art. 9.

Trasformazione fondiaria

Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.

Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fon-

diaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.

Art. 10.

Formazione professionale

Gli enti possono svolgere, in favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli, attività dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento.

A favore degli imprenditori agricoli possono svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.

Per i lavoratori possono essere svolti speciali corsi di formazione e di preparazione professionale intesi ad indirizzarli verso altre attività utili per lo sviluppo delle zone di valorizzazione.

Gli enti possono collaborare all'attività degli Istituti professionali per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventù rurale della zona che abbia adempiuto all'obbligo scolastico.

Gli enti possono, altresì, collaborare:

alla sperimentazione agraria:

a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche:

a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quelle attinenti a materie di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, debbono essere coordinate ed approvate dai medesimi Ispettorati.

Art. 11.

Credito agrario

Gli enti possono promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla esigenza di diffondere l'attività creditizia ed agevolare la concessione del credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole.

Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, gli enti possono prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole per operazioni di credito agrario di esercizio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate le convenzioni da stipularsi ai fini della disciplina delle condizioni di concessione delle fidejussioni e sono stabiliti i limiti di tempo e d'ammontare, entro i quali esse possono essere accordate.

Art. 12.

Valorizzazione della cooperazione

Gli enti promuovono e favoriscono lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, assistendo di preferenza le iniziative assunte dai produttori agricoli.

A tal fine gli enti possono:

a) assistere o promuovere iniziative per la preparazione e l'aggiornamento professionale di operatori

e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonché per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20;

d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attività, utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute;

e) assistere le cooperative nel ricorso al credito. Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti.

Quando, ai sensi dell'art. 2535 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle società, agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle società.

Art. 13.

Altre attività di assistenza tecnica

Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonché consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.

Gli Enti, inoltre, possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.

Gli enti, possono, altresì, concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanità.

Art. 14.

Opere ed attività di carattere sociale

Gli enti possono promuovere e svolgere attività dirette ad elevare, in armonia con il processo di valorizzazione, le condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche mediante corsi e centri culturali.

Gli enti possono eseguire le opere necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente.

Gli enti sono, altresì, autorizzati ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività ad essi demandate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre Amministrazioni, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.

Le opere suddette, a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono trasferite o consegnate per l'esercizio e la manutenzione agli enti ed organi competenti.

CAPO IV

ALTRI INTERVENTI

Art. 15.

Altri interventi

Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività, per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art. 1.

Sono da favorire particolarmente:

a) l'organizzazione per il collocamento della produzione, in Italia e all'estero;

b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;

c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.

TITOLO III

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 16.

Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo

Gli enti di sviluppo devono procedere alle modificazioni dei loro servizi nei limiti occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

La gestione delle attività, che gli enti svolgono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, si effettua secondo il bilancio di previsione di competenza dell'ente, nel quale sono iscritti i relativi capitoli.

Con riferimento a distinti titoli di bilancio saranno amministrati i servizi attinenti rispettivamente:

a) alle opere pubbliche di bonifica e ad altre opere di cui gli enti siano concessionari;

b) ai compiti di riforma fondiaria.

All'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti che hanno operato per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, deliberati dai competenti organi degli enti stessi, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria.

Art. 17.

Disposizioni particolari

Restano ferme le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 18.

Disposizioni finali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono effettuati in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con l'osservanza delle norme che precedono. Agli oneri derivanti al bilancio dello Stato dall'attuazione degli interventi stessi, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte per l'applicazione delle leggi medesime.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI
— BOSCO — LA MALFA —
TRABUCCHI — TREMELLONI —
GUI — SULLO — COLOMBO
— BERTINELLI — PRETI —
JERVELINO — FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Avellino e Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Ritenuto che le due strade:

dalla Strada statale n. 303 « del Formicoso » Calitri Stazione di Calitri Ponte sull'Ofanto alla Strada statale n. 7 « Appia » lunga Km. 30 dei quali 21 in provincia di Avellino e 9 in provincia di Potenza:

dalla Strada statale n. 7 « Appia » (Parolise) Chiusano Bivio San Mango sul Calore Castelvetero alla stessa Strada statale n. 7 « Appia » (Cimitero di Montemarano) lunga Km. 18 in provincia di Avellino, hanno i requisiti previsti per essere inserite nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Avellino e Potenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada:

dalla Strada statale n. 303 « del Formicoso » Calitri Stazione di Calitri Ponte sull'Ofanto alla Strada statale n. 7 « Appia », lunga Km. 30, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 399 « di Calitri »;

la strada: dalla Strada statale n. 7 « Appia » (Parolise) Chiusano San Mango sul Calore Castelvetero alla Strada statale n. 7 « Appia » (Cimitero di Montemarano) lungo Km. 18, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 400 « di Castelvetero ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1962
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 145

(4392)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611:

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957 con il quale si dispone la nomina del dott. Giovanni Timarco a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Vista la lettera n. 138133 del 14 giugno 1962, con la quale il Ministero del tesoro fa presente che il dottor Giovanni Timarco è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che con la stessa lettera il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali ad essa aderenti il consigliere di 2° classe dottor Francesco Oliva, in sostituzione del dottor Giovanni Timarco;

Decreta:

Il dott. Francesco Oliva è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Giovanni Timarco.

Roma, addì 10 luglio 1962

p. Il Ministro: CALVI

(4354)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Fernando Fattorini, nato a Roma il 4 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 30 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4128)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 41, foglio 310, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Kopisar Martino avverso la liquidazione dell'indennità di licenziamento dal posto di bidello supplente presso la scuola media con insegnamento di lingua slovena di Trieste.

(4194)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « V Mostra piemontese e artigiana del mobile artistico »

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, con foglio n. 4733 del 7 luglio 1962, ha comunicato che il Comitato organizzatore della « V Mostra piemontese artigiana del mobile artistico » ha rinunciato all'allestimento della manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo in Torino dal 15 al 30 settembre 1962.

(4185)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 19, foglio n. 169, con il quale su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 dicembre 1959 dai signori Vincenza Campanella ved. Pettini, Maria Pettini, Lucia Pettini e Giuseppe Pettini, eredi di Cosimo Pettini, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti dal predetto in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, è stato respinto perchè infondato.

(4417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 27 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,60	620,61	620,62	620,60	620,60	620,61	620,60	620,70	620,60	620,60
\$ Can.	575,12	575,25	575,25	575,35	574,60	575,48	575,30	575,60	575,50	575,50
Fr. Sv.	143,82	143,63	143,61	143,61	143,55	143,66	143,62	143,65	143,65	143,62
Kr. D.	89,93	89,86	89,81	89,84	89,90	89,85	89,87	89,90	89,85	89,85
Kr. N.	86,97	86,90	86,92	86,90	86,90	86,91	86,9175	86,95	86,92	86,92
Kr. Sv.	120,59	120,56	120,55	120,545	120,50	120,56	120,55	120,60	120,56	120,56
Fol.	172,75	172,61	172,62	172,61	172,70	172,62	172,615	172,65	172,62	172,60
Fr. B.	12,47	12,48	12,4825	12,47875	12,47	12,48	12,4745	12,48	12,47	12,4775
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,65	126,66	126,655	126,60	126,66	126,66	126,65	126,65	126,65
Ist.	1742,62	1741,30	1741, —	1741,40	1741,375	1741,02	1741,20	1741, —	1740,99	1741,15
Dm. occ.	155,78	155,38	155,48	155,43	155,45	155,57	155,40	155,60	155,55	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,054	24,045	24,06	24,054	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,75	21,72	21,75	21,735	21,70	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 27 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	105,475	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1961)	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,475	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,225	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,90	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60	1 Franco belga	12,477
1 Dollaro canadese	575,325	1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Franco svizzero	143,615	1 Lira sterlina	1741,30
1 Corona danese	89,855	1 Marco germanico	155,415
1 Corona norvegese	86,909	1 Scellino austriaco	24,054
1 Corona svedese	120,547	1 Escudo port.	21,727
1 Fiorino olandese	172,612		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sette tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazioni all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno, inoltre, essere in possesso della piena

idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e raggiungere la statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dai concorrenti, e redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come da successivo art. 13;

la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purché producano, entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonché presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo espri-

to e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente veterinario in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale veterinario, ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da due docenti universitari, membri;

da due ufficiali veterinari, in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale veterinario in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà poi, curare, per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5 al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5 il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data di dette prove, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

In particolare le sottoelencate categorie dovranno presentare:

1) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-ter (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Giornale militare ufficiale*.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);
- 2) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);
- 3) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200);

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare nell'ordine della graduatoria. L'anzianità assoluta sarà determinata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presenteranno, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno d'ufficio, dichiarati rinuncianti alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti veterinari frequenteranno un corso professionale teorico-pratico presso la Scuola del Servizio veterinario militare di Pinerolo.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso professionale teorico-pratico.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di 6 anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Giornale militare ufficiale*.

Roma, addì 4 giugno 1962

p. il Ministro: PELLIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Registro n. 45 Difesa-Esercito, foglio n. 126

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova scritta di igiene, epizootologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezioni delle carni.

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

2. Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia; patologia generale speciale, medica e chirurgica; materia medica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle appresso indicate e risponde alle domande che in base ad esse, la Commissione crederà rivolgergli.

TESI

1. Microorganismi patogeni. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia, influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale, malattie di infezione. Condizioni che favoriscono ed ostacolano lo sviluppo delle infezioni, Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi d'infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Carbonchio ematico, vaccinazioni, siero, vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione sua funzione, alterazione della massa sanguigna e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni, istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Settlicemia e piemia.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti, linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina; patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare e articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningoencefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Profilassi del tetano.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e dei suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomico-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche e infettive. Coliche negli equini.

12. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparato urinario e valore della cura medica e chirurgica.

13. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Lesioni anatomico-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe, distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare e meccanica respiratoria. Bronchiti polmoniti, pleuriti: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie; acariasi, ftiriasi, dermatofizie: forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali. Processo di cicatrizzazione. Diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini di incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica; sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri, composizioni e funzioni della saliva. Parotide: eziologia, lesioni anatomiche e patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fistole salivari: sintomi e cura.

20. Apparato genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti; orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e

cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparato della visione. Anatomia del globo oculare; mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella recidivante: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomico-patologiche, diagnosi prognosi e cura.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Lesioni più comuni della cartilagine alare. Podoflemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. Prova pratica di clinica medica e prova pratica di clinica chirurgica.

Durata delle prove: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

Roma, addì 4 giugno 1962

p. Il Ministro: PELIZZO

(4331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 2 aprile 1962.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 1962, con inizio alle ore otto.

(4400)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 12 luglio 1962.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1962, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27, 28 e 29 novembre 1962, con inizio alle ore otto.

(4399)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente